

## **Comunicazione divulgativa circa nuovi criteri sanzionatori alle violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 28 aprile 2016**

Nel Ministero dell'Economia e delle Finanze opera l'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP). L'articolazione è posta presso il Dipartimento del Tesoro, fa parte della Direzione V – “Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali”–, ed ha il compito, tra l'altro, di effettuare il monitoraggio delle sospette falsificazioni dell'Euro.

In ordine al sistema comunitario posto a protezione dell'euro dalle falsificazioni, istituito con il Regolamento (CE) 1338/2001, come modificato in particolare dal Regolamento (CE) 44/2009, l'UCAMP è autorità nazionale competente per la raccolta e lo scambio dei dati che consentono la rilevazione delle sospette falsità di banconote e di monete metalliche al fine di effettuare un'analisi strategica del fenomeno delle falsificazioni.

L'attività di monitoraggio comprende tutta la valuta in euro individuata sul territorio nazionale e ritirata dalla circolazione dai gestori del contante ai sensi della normativa nazionale di riferimento (DL 350/2001) (banche, uffici postali, società di custodia e trasporto valori, ecc.) ovvero sequestrata dalle forze di polizia (Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato). Attraverso l'analisi delle informazioni ricevute, l'UCAMP è in grado di valutare l'impatto del fenomeno sul sistema economico e finanziario, che è annualmente descritto in un dettagliato rapporto statistico.

L'Ufficio gestisce un archivio informatizzato, svolge assistenza tecnica e coopera con le forze di polizia. La centralizzazione di tutte le informazioni è tesa a migliorare la prevenzione ed a facilitare le analisi strategiche.

L'architettura informatica di riferimento è costituita dal SIMEC (Sistema Monitoraggio Euro Carte), entrato in funzione il 18 settembre 2017, che ha sostituito rispettivamente il SIRFE (Sistema Informatizzato Rilevazione Falsi Euro) ed il SIPAF (Sistema Informatizzato Prevenzione Amministrativa Frodi carte di pagamento).

A tale archivio informatico i gestori del contante sono obbligati a trasmettere per via telematica i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e monete metalliche in euro sospette di falsità secondo le disposizioni applicative stabilite dapprima dal D.M. 01 febbraio 2013, poi sostituito da D.M. 28 aprile 2016.

Il Decreto in parola, impone – preliminarmente - ai gestori del contante di accreditarsi al Sistema e, quindi, in caso di rilevate sospette falsità, di ritirare le banconote ovvero le monete metalliche in euro e, contemporaneamente, procedere alla segnalazione per via telematica - entro i termini prescritti – dei dati e delle informazioni previste.

Per il mancato accreditamento ovvero per la ritardata/omessa segnalazione è prevista una sanzione amministrativa fino ad un massimo di € 5.000,00 (Art. 2, commi 152 e 153 del D.L. n. 262/2006), applicabile secondo i dettami della Legge 24 novembre 1981, nr. 689.

Nel corso dei primi anni di attuazione della predetta normativa, il Dipartimento del Tesoro e, per esso, la Direzione V - in considerazione delle novità che essa introduceva e degli obblighi in capo ai “gestori del contante” – ha ritenuto di adottare, anche in tema sanzionatorio, un orientamento mite e prudente per favorire la capillare diffusione dell’applicativo nonché sostenere gli Enti nelle prescritte procedure di segnalazione.

Ora, ampiamente superato il periodo di monitoraggio di risposta in termini di applicativo e procedure nonché assestato il funzionamento dello stesso sistema di rilevazione<sup>1</sup>, anche alla luce degli aumentati termini concessi ai gestori per le dovute segnalazioni (da uno a cinque giorni lavorativi, come stabiliti dal nuovo D.M. 28 aprile 2016), l’Ufficio ritiene dover adeguare i correlati criteri sanzionatori in stretta aderenza a quanto disposto dall’art. 11 (*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*) della L.689/1981, fatta salva la previsione di cui all’art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) della stessa Legge.

In tale ambito, il quadro sanzionatorio attuale non potrà non tener conto del pagamento in misura ridotta (Oblazione) ex art. 16 della L.689/1981.

Infatti, esso permette, per entrambe le violazioni (art. 4 ovvero 5 del D.M. 28 aprile 2016), di definire il contesto attraverso il pagamento di un terzo del massimo di € 5.000,00 pari a € **1.666,66** e, ciò, a prescindere (a parte l’omesso accreditamento ex art. 4) anche dal numero delle banconote/monete e, quindi, delle segnalazioni che il gestore del contante abbia mancato e/o ritardato di trasmettere al sistema.

Ne consegue che, salvo espressa opzione per l’oblazione, le violazioni in cui sia incorso il gestore saranno puntualmente valutate ai sensi dell’art. 11 della L.689/1981 avuto riguardo alla natura, alla gravità e alle circostanze di tempo come, ad esempio, nel caso di mancata “*Abilitazione al SIRFE<sup>2</sup> dei gestori del contante*” ex art. 4 del D.M. 28 aprile 2016.

Ciò, evidentemente, comporterà riflessi anche sulla quantificazione delle sanzioni applicabili che potranno essere comminate anche in misura superiore rispetto alla stessa oblazione così come predeterminata dal Legislatore.

---

<sup>1</sup> Considerato, altresì, le diverse giornate formative effettuate nel tempo presso questo ministero, nonché da A.B.I., sia da personale UCAMP che di Banca d’Italia nei confronti di tutte le categorie degli Enti (istituti di credito, società di servizi, ecc....) anche in occasione - da ultimo - della presentazione dell’istituto SIMEC (ex SIRFE e SIPAF), entrato in funzione il 18 settembre 2017.

<sup>2</sup> Ora SiMEC (Sistema Monitoraggio Euro Carte).

Atteso che le attività di monitoraggio/controllo di tutte le nuove segnalazioni al SIMEC sono iniziate il **1 gennaio 2018**, l'Ufficio comunica che, dal **prossimo 1 giugno 2018**, dopo un ulteriore periodo di assestamento che si è ritenuto concedere ai segnalanti, procederà a sanzionare le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del citato D.M. 2016, secondo i criteri sopra evidenziati.

Fino al 31 maggio 2018, le sanzioni seguiranno i canoni finora applicati.

Allo scopo di superare eventuali dubbi interpretativi sulla descritta attività di rilevazione e segnalazione, l'UCAMP potrà prevedere incontri di approfondimento e formazione a favore di tutti i gestori del contante che ne faranno espressa richiesta entro il prossimo **15 aprile 2018** all'indirizzo di posta elettronica "[ucamp.simec@mef.gov.it](mailto:ucamp.simec@mef.gov.it)".

Le date e le modalità di somministrazione, qualora necessarie, saranno comunicate successivamente mediante nuovo avviso.